

**Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli
selvatici dell'11 luglio 2006**
(modifica dell'08 luglio 2015)

Il Consiglio di Stato
della Repubblica e Cantone del Ticino

vista la Legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
dell'11 dicembre 1990;

richiamate:

- la Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del
20 giugno 1986 (LCP);
- l'Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 29
febbraio 1988 (OCP);

d e c r e t a :

Capitolo I

Norme generali

Competenze
a) Dipartimento
(LCC art. 2)
b) Consiglio di
Stato

Art. 1 Competente per l'applicazione della LCC è il Dipartimento del
Territorio (in seguito: Dipartimento).

Art. 2 Rimane di competenza del Consiglio di Stato:

- a) il controllo sulla salvaguardia di biotopi adatti ai mammiferi, agli
uccelli indigeni e migratori;
- b) il mantenimento di un'adeguata superficie cacciabile con
l'allestimento di misure di pianificazione della caccia;
- c) la tutela degli habitat e della fauna.

Collaborazione	Art. 3 Il Dipartimento collabora con gli altri servizi cantonali interessati: a) all'allestimento di misure di salvaguardia degli habitat della fauna; b) alla definizione delle specie cacciabili; c) alla tutela delle zone protette.
Pianificazione della caccia (LCC art. 4)	Art. 4 ¹ Il Dipartimento, sulla base delle componenti naturali del paesaggio, in riferimento alle singole specie di interesse venatorio, emana periodicamente le linee direttive per: a) la valorizzazione degli habitat per i selvatici; b) l'esercizio della caccia. ² Esso si avvale della collaborazione dei servizi cantonali competenti, dei Comuni, delle associazioni ambientaliste e venatorie e di enti e associazioni che dimostrano un interesse giustificato, sentito il preavviso della Commissione consultiva sulla caccia.
Linee direttive a) Habitat	Art. 5 ¹ Nelle direttive per la valorizzazione degli habitat sono indicati i piani d'intervento, gli studi necessari, le finalità, le modalità e i mezzi finanziari.
b) Esercizio della caccia	² Le linee direttive per l'esercizio della caccia mirano al mantenimento di effettivi sani in equilibrio con l'ambiente circostante, rispettando la struttura naturale delle singole popolazioni. ³ Esse fissano gli strumenti più appropriati (controllo degli abbattimenti, periodi di protezione, ripopolamenti o altro) per il conseguimento degli obiettivi stabiliti. ⁴ A questo scopo il Dipartimento provvede ad eseguire: a) censimenti regolari della selvaggina. b) studi di gestione del patrimonio faunistico cantonale di interesse venatorio
c) Piani di protezione	Art. 6 ¹ L'Ufficio della caccia e della pesca collabora all'allestimento di piani di protezione e di cura di ambienti adatti alla fauna e alla selvaggina e alla gestione degli habitat della fauna tramite la conservazione, la valorizzazione e la promozione di biotopi quali: boschetti, boschi golenali, boschi vecchi di composizione naturale, margini boschivi strutturati, zone agricole tradizionali ed estensive, siepi naturali, prati secchi, zone umide, rive naturali, cariceti e canneti. ² Esso si pronuncia sugli interventi che possono compromettere l'esistenza della selvaggina e del suo habitat naturale.
Bandite di caccia a) Istituzione (LCC art. 23)	Art. 7 ¹ Le bandite di caccia vengono fissate dal Consiglio di Stato per una durata di 5 anni rinnovabili. ² Restano riservate le disposizioni concernenti le bandite federali.
b) Contenuto	Art. 8 ¹ Le bandite di caccia devono garantire a lungo termine il mantenimento e lo sviluppo naturale delle popolazioni di selvaggina. ² Per ognuna di esse viene formulato l'obiettivo da raggiungere. ³ Esse possono essere generali o riguardanti solo singole specie. ⁴ Per la loro istituzione si tiene conto dei rapporti della selvaggina con l'habitat, l'agricoltura e la foresta.

- c) Proposte** **Art. 9** Le proposte motivate riguardanti le bandite devono essere presentate al Dipartimento dalle associazioni o enti interessati, entro un anno dall'eventuale scadenza.
- d) Sorveglianza** **Art. 10** ¹All'Ufficio della caccia e della pesca è affidata la gestione e la vigilanza delle bandite.
²Esso provvede alla segnalazione dei confini con cartelli o con marchi rosso-giallo (il rosso indica la zona protetta).
³L'attraversamento delle bandite da parte dei cacciatori deve avvenire lungo le strade e i sentieri principali marcati, con l'arma scarica e i cani al guinzaglio.
- Animali randagi** (LCC art. 27) **Art. 11** I cani e i gatti randagi, nonché altri animali domestici inselvaticati vaganti oltre trecento metri dai fabbricati abitati, possono essere abbattuti dagli agenti della polizia della caccia.
- Selvaggina in cattività** (LCC art. 25) **Art. 12** ¹La domanda di autorizzazione per tenere in cattività animali selvatici va inoltrata tramite formulario ufficiale all'Ufficio del Veterinario cantonale.
- a) Autorizzazioni** ²Questo decide, sentito il preavviso dell'Ufficio della caccia e della pesca, nei casi contemplati contemporaneamente dall'art. 25 LCC e dall'art. 12 del Regolamento di applicazione alla Legge cantonale sulla protezione degli animali.
³Nei casi contemplati esclusivamente dall'art. 25 LCC, l'Ufficio della caccia e della pesca decide direttamente.
⁴Di regola non viene rilasciata l'autorizzazione:
a) per la detenzione di animali incrociati con specie domestiche, ibride o altre specie selvatiche;
b) per la detenzione di animali provenienti dall'ambiente naturale.
- b) Modifiche** **Art. 13** Le modifiche del luogo, del numero, delle specie e delle condizioni di detenzione, vanno prontamente segnalate all'Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
- c) Controllo** **Art. 14** Gli agenti della polizia della caccia possono controllare in ogni momento le tenute di animali selvatici e il rispetto delle condizioni fissate nelle autorizzazioni.
- d) Animali selvatici che recuperano la libertà** **Art. 15** ¹Gli animali selvatici che recuperano la libertà devono essere immediatamente segnalati all'Ufficio della caccia e della pesca, il quale ne darà comunicazione all'Ufficio del Veterinario cantonale.
²Qualora non vengano ripresi entro 5 giorni o non siano stati segnalati, essi possono venire abbattuti, senza obbligo di risarcimento da parte del Cantone, dagli agenti della polizia della caccia.
³Il proprietario è tenuto a risarcire al Dipartimento il costo delle spese di abbattimento o di un'eventuale partecipazione alla cattura.

Messa in libertà di selvaggina
(LCC art. 26)

Art. 16 ¹La messa in libertà di selvaggina è subordinata ad un'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio della caccia e della pesca.
²Nel caso di lanci non autorizzati la selvaggina può essere eliminata dagli agenti della polizia della caccia.

Capitolo II

Presupposti per l'esercizio della caccia

Patente
a) Presentazione
(LCC art. 5)

Art. 17 Durante l'esercizio della caccia il cacciatore deve avere con sé la patente di caccia.

b) Contenuto

Art. 18 ¹Sono parte integrante della patente:

- a) Tessera d'identità contenente:
- le generalità;
 - una fotografia recente;
 - la data del superamento dell'esame e/o anno in cui è stata esercitata per l'ultima volta la caccia;
 - il bollo datato del Municipio comprovante il rilascio dell'autorizzazione annuale della categoria di caccia scelta;
- b) Autorizzazione annuale della categoria di caccia scelta contenente:
- le generalità;
 - il foglio di controllo;
 - il duplicato del foglio di controllo per il trasporto a valle o la consegna del capo di selvaggina abbattuto al posto di controllo da parte di terze persone (presente solo nell'Autorizzazione annuale per la caccia alta);
 - le prescrizioni relative ai posti di controllo della selvaggina;
- c) Copia del presente regolamento.

²La tessera d'identità dev'essere rinnovata dopo quindici anni.

Rilascio della patente
a) Autorità competente
(LCC art. 5)

Art. 19 La tessera d'identità, l'autorizzazione annuale e la copia del presente regolamento devono essere richiesti al Municipio del comune di domicilio; per i richiedenti dimoranti o domiciliati fuori Cantone, all'Ufficio della caccia e della pesca.

- b) Documenti necessari** **Art. 20** ¹Il richiedente per la patente deve presentare:
- a) per la tessera d'identità:
 - il certificato di abilitazione;
 - un documento di legittimazione;
 - due fotografie identiche recenti formato passaporto;
 - b) per l'autorizzazione annuale:
 - la tessera d'identità per la caccia;
 - la ricevuta di versamento del premio attestante la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 14 dell'OCP;
 - la prova d'aver pagato la tassa d'affiliazione alla Federazione di caccia ticinese, oppure la tassa supplementare di fr. 60.- al Dipartimento.
- c) Tasse** ²La tassa è fissata in fr. 50.- per il rilascio della tessera d'identità e dalla LCC per la domanda di autorizzazione annuale.
- Rimborso della tassa di autorizzazione**
(LCC art. 13) **Art. 21** La tassa dell'autorizzazione annuale della categoria di caccia prescelta, dedotte le spese di cancelleria e la tassa supplementare è rimborsata in caso di decesso, grave malattia o infortunio del titolare e ritenuto che ne sia fatta domanda all'Ufficio della caccia e della pesca prima dell'apertura della caccia.
- Sostituzione della patente**
a) Autorità
(LCC art. 5) **Art. 22** ¹Per la sostituzione della patente è competente l'Autorità che l'ha rilasciata.
²Viene percepita una tassa di fr. 50.- per ogni documento sostituito.
- b) Perdita** **Art. 23** ¹In caso di perdita:
- a) della tessera d'identità, il cacciatore è autorizzato a servirsi di un documento di legittimazione valido;
 - b) dell'autorizzazione annuale e relativo foglio di controllo o del duplicato del foglio di controllo, il cacciatore deve darne immediata comunicazione all'Ufficio della caccia e della pesca.
- ²In caso di perdita dell'autorizzazione annuale e relativo foglio di controllo, il cacciatore può esercitare la caccia solo con l'autorizzazione provvisoria che va richiesta, previa presentazione della tessera d'identità, all'Ufficio della caccia e della pesca o al posto di controllo di Gudo durante il periodo venatorio di caccia alta.
- Esami di abilitazione** **Art. 24** Il Consiglio di Stato disciplina con separato regolamento:
- a) gli esami di abilitazione;
 - b) lo svolgimento della formazione;
 - c) lo svolgimento del periodo di cura della selvaggina;
 - d) i compiti della Commissione esaminatrice.

Capitolo III

Esercizio della caccia

Specie cacciabili Art. 25¹ Le seguenti specie sono cacciabili:

a) caccia alta:

mammiferi

cervo (*Cervus elaphus*)
capriolo (*Capreolus capreolus*)
camoscio (*Rupicapra rupicapra*)
cinghiale (*Sus scrofa*)
marmotta (*Marmota marmota*)
volpe (*Vulpes vulpes*)
tasso (*Meles meles*)

b) caccia bassa:

mammiferi

volpe (*Vulpes vulpes*)
faina (*Martes foina*)
tasso (*Meles meles*)
lepre comune (*Lepus capensis*)
lepre variabile (*Lepus timidus*)
coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)

uccelli

pernice bianca (*Lagopus mutus*)
fagiano di monte (*Lyrurus tetrix*)
fagiano comune (*Phasianus colchicus*)
beccaccia (*Scolopax rusticola*)
piccione domestico inselvatichito
colombaccio (*Columba palumbus*)
tortora dal collare or. (*Streptopelia decacto*)
ghiandaia (*Garrulus glandarius*)
cornacchia nera (*Corvus corone corone*)
cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)
corvo imperiale (*Corvus corax*)
germano reale (*Anas platyrhynchos*)
cormorano (*Phalacrocorax carbo*)

c) caccia acquatica:

alzavola (*Anas crecca*)
germano reale (*Anas platyrhynchos*)
moriglione (*Aythya ferina*)
moretta (*Aythya fuligula*)
folaga (*Fulica atra*)

Numero massimo e genere dei capi e periodi

²Il numero massimo e il genere dei capi, nonché i periodi, sono stabiliti dall'art. 42 del presente Regolamento.

Caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo
(LCC art. 17)

Art. 26 In caso di necessità l'Ufficio della caccia e della pesca può autorizzare la caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo, fissandone le condizioni e le modalità di attuazione.

Caccia invernale al cinghiale
(LCC art. 17)

Art. 27 In caso di necessità l'Ufficio della caccia e della pesca può autorizzare la caccia invernale al cinghiale, fissandone le condizioni e le modalità di attuazione.

Caccia speciale alla volpe
(LCC art. 17)

Art. 28 In caso di necessità l'Ufficio della caccia e della pesca può autorizzare la caccia speciale alla volpe, alle stesse condizioni e sulla medesima parte del territorio cantonale ove è autorizzata la caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e la caccia invernale al cinghiale.

Controllo della selvaggina
a) Iscrizione
(LCC art. 11)

Art. 29 Al fine di permettere il controllo della selvaggina uccisa il cacciatore deve:

- a) Iscrivere immediatamente sul posto dell'uccisione, nel foglio di controllo nonché non appena possibile nel duplicato, il giorno, l'ora, il comune e il luogo di cattura, nonché la specie, l'età e il sesso di ogni animale e la lunghezza delle corna dei camosci; in caso di autodenuncia (lett. e) egli dovrà specificarne i motivi.
L'iscrizione va fatta per esteso, in caratteri maiuscoli e con inchiostro indelebile.
In caso d'errore d'iscrizione, la correzione è ammessa unicamente previa autorizzazione rilasciata da un guardacaccia o dall'Ufficio della caccia e della pesca;
- b) Presentare ai posti di controllo entro 24 ore dall'abbattimento i cervi, i camosci, i caprioli e i cinghiali.
- c) Qualora affidi a terze persone il trasporto a valle o il controllo dell'animale da lui abbattuto, egli deve consegnare assieme al capo di selvaggina il duplicato del foglio di controllo con iscritte tutte le catture effettuate sino a quel momento;
- d) Presentare al posto di controllo, assieme al capo abbattuto, anche il foglio di controllo (originale o duplicato);

- e) Per i capi da autodenunciare:
- caccia alta, caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e caccia invernale al cinghiale:
ai posti di controllo entro 24 ore;
 - caccia bassa e caccia acquatica:
segnalarli immediatamente all'Ufficio della caccia e della pesca o a un agente della polizia della caccia i quali provvederanno al sequestro.
- f) Inviare sia il foglio di controllo che il duplicato all'Ufficio della caccia e della pesca entro 15 giorni dalla chiusura della categoria di caccia corrispondente.

b) Posti di controllo

Art. 30 I posti di controllo, per le diverse specie da presentare, con i relativi giorni ed orari di apertura, vengono fissati annualmente dall'Ufficio della caccia e della pesca nell'autorizzazione annuale di caccia.

c) Termine e modalità di controllo

Art. 31¹I maschi di capriolo catturati il 1° settembre, i maschi di cervo catturati il 13 settembre, nonché i camosci e i caprioli catturati l'11 settembre devono essere portati al controllo entro 24 ore.

²Le femmine allattanti di cervo devono essere portate al posto di controllo con il loro cerbiatto entro 24 ore dall'abbattimento del piccolo.

³I cervi e i cinghiali abbattuti il 19 e il 26 e 27 settembre devono essere sottoposti al controllo al più tardi rispettivamente entro il 20 e il 27 settembre.

Messa in commercio e consumo

Art. 32¹Ogni capo di cinghiale abbattuto dev'essere sottoposto al controllo trichinoscopico prima del consumo.

²E' vietato il consumo di cormorani.

Mascella della cacciagione

Art. 33 Per ogni capo ucciso di cervo con un'età superiore a 1,5 anni e di capriolo è obbligatoria la consegna della mascella pulita del muscolo entro 30 giorni dalla data d'abbattimento. Chi intende imbalsamare il soggetto deve comunicare immediatamente all'Ufficio della caccia e della pesca le generalità del tassidermista in modo da poter acquisire le misure.

Lepri

Art. 34 I bottoni delle lepri comuni, degli esemplari catturati durante il periodo di caccia bassa, devono essere ritornati all'Ufficio della caccia e della pesca unitamente al foglio di controllo, specificando su quest'ultimo il luogo e il Comune di abbattimento.

- Cani**
- a) Uso dei cani** **Art. 35** ¹E' vietato usare cani nell'esercizio della caccia alta, della caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo e della caccia invernale al cinghiale, fatta eccezione degli speciali cani da sangue che possono essere impiegati unicamente per il recupero della selvaggina ferita, previa comunicazione a un agente della polizia della caccia o all'Ufficio della caccia e della pesca.
²E' vietato usare cani segugi nell'esercizio della caccia bassa durante i giorni di giovedì 19 e 26 novembre; nonché al disotto dei 1'500 mslm sabato 14, 21 e 28 novembre e domenica 15, 22 e 29 novembre nelle zone dove è aperta la caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo.
- b) Bandite e zone protette** **Art. 36** Nelle zone in cui è vietata la caccia (bandite, zone di protezione, ecc.) i cani devono essere tenuti al guinzaglio (salvo autorizzazione speciale rilasciata dall'Ufficio della caccia e della pesca).
- c) Sorveglianza** **Art. 37** ¹Durante tutto l'anno non si possono lasciare vagare cani di qualsiasi specie, fatta eccezione:
- per i cani da caccia durante i giorni di prova cani (art. 38) e durante l'esercizio venatorio, nel rispetto di quanto previsto all'art. 35 del presente regolamento;
- per quanto previsto al cpv. 3.
²I cani vaganti senza sorveglianza colti a rincorrere la selvaggina possono essere abbattuti dagli agenti della polizia della caccia.
³L'Ufficio della caccia e della pesca può, su richiesta, accordare l'autorizzazione per lasciare vagare i cani sotto sorveglianza in zone prestabilite laddove per la selvaggina non sia oggetto di effettivo disturbo.
- d) Prova** **Art. 38** ¹La prova per i cani da caccia è permessa:
a) sabato 15, martedì 18, sabato 22 e martedì 25 agosto dalle ore 7.00 alle ore 17.30 al disotto dei 1'300 mslm;
b) martedì 22 e giovedì 24 settembre, inoltre dal 29 settembre all'11 ottobre il martedì, giovedì, sabato e domenica dalle ore 07.00 alle ore 17.30;
c) dal 16 ottobre al 30 novembre nei giorni di martedì e sabato, nonché giovedì 22 e 29 ottobre e 5 e 12 novembre, negli orari previsti per la caccia bassa, fatta eccezione delle zone dove è aperta la caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo, dove la prova è vietata sabato 14, 21 e 28 novembre. La prova è pure vietata durante il giorno di apertura e in quello di chiusura della caccia bassa.
²Nelle zone chiuse alla caccia e nei campi coltivati la prova dei cani è vietata.
³Tale prova è pure permessa ai proprietari di cani da caccia domiciliati o dimoranti nel Cantone, abilitati alla caccia, ma non in possesso di un'autorizzazione di caccia bassa.

- Periodi e giorni di caccia**
(LCC art. 16 e 17)
- Art. 39** Periodi e giorni di caccia:
Giorni di caccia:
- a) caccia alta:
dal 30 agosto al 19 settembre tutti i giorni, inoltre sabato 26 e domenica 27 settembre.
 - b) caccia bassa:
dal 16 ottobre al 30 novembre nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. Il giorno d'apertura la caccia è permessa a tutte le specie cacciabili, mentre in quello di chiusura è vietata la caccia alla lepre comune.
 - c) caccia acquatica:
dal 15 dicembre al 31 gennaio ad eccezione del lunedì, del mercoledì, e del 25 e 26 dicembre (Natale e S. Stefano), del 1° gennaio (Capodanno) e del 6 gennaio (Epifania).
Il giorno d'apertura e quello di chiusura la caccia è permessa.
- Spostamento sul Luogo di caccia**
- Art. 40** ¹La partenza per le zone di caccia, con patente, fucile e munizioni è permessa alla vigilia dell'apertura della caccia dopo le ore 07.00 dall'ultimo posto autorizzato ai veicoli a motore.
²Il rientro deve avvenire entro le ore 12.00 del giorno seguente la chiusura relativa alla categoria corrispondente, equipaggiamento sopraindicato compreso.
³Resta riservato quanto previsto dagli articoli 50 e 51.
- Orari di caccia**
- Art. 41** ¹Orari di caccia:
- a) caccia alta:
 - in agosto e settembre dalle ore 05.00 alle ore 19.30;
 - b) caccia bassa:
 - in ottobre dalle ore 07.00 alle ore 17.30;
 - in novembre dalle ore 07.30 alle ore 16.30;
 - c) caccia acquatica:
 - in dicembre dalle ore 07.00 alle ore 17.30;
 - in gennaio dalle ore 07.00 alle ore 17.30;
- ²Durante il periodo in cui vige l'ora estiva i summenzionati orari, di inizio e termine caccia, sono posticipati di un'ora.

**Numero
massimo e
genere dei capi
e periodi**

Art. 42 ¹Al cacciatore è permessa la cattura:

a) Caccia alta:

1. CAMOSCIO e CAPRIOLO:

4 capi per cacciatore (massimo 3 camosci, dei quali massimo 2 adulti), dei quali al massimo:

- 1 maschio di camoscio di almeno 2,5 anni dal 30 agosto al 1° settembre,
oppure 1 maschio di capriolo di almeno 1,5 anni dal 30 agosto al 1° settembre,
oppure 1 maschio di camoscio di almeno 2,5 anni dal 2 all'11 settembre per colui che ha precedentemente abbattuto una femmina di camoscio non allattante di almeno 2,5 anni;
- 2 femmine di camoscio non allattanti di almeno 2,5 anni dal 30 agosto all'11 settembre;
- 1 femmina di capriolo non allattante di almeno 1,5 anni dal 30 agosto all'11 settembre;
- 1 camoscio di 1,5 anni (anzello) maschio o femmina dal 30 agosto all'11 settembre.

Colui che cattura un maschio di camoscio di almeno 2,5 anni quale primo capo di camoscio non ha più diritto al terzo capo di camoscio. Colui che cattura un camoscio maschio di 1,5 anni (anzello) con corna superiori ai 15 cm (fa stato il corno più corto) non ha più diritto al camoscio maschio di almeno 2,5 anni d'età e viceversa.

2. CERVO:

- 1 maschio con almeno 2 punte su uno dei palchi dal 30 agosto al 13 settembre;
- e 3 femmine non allattanti dal 30 agosto al 19 settembre, inoltre sabato 26 e domenica 27 settembre;
- e 1 femmina allattante, dal 12 al 19 settembre e sabato 26 e domenica 27 settembre, a condizione che prima sia stato abbattuto il suo cerbiatto nel corso della stessa giornata;
- e 3 cerbiatti (cervi dell'anno) dal 12 al 19 settembre e sabato 26 e domenica 27 settembre;
- e 1 maschio con palchi senza diramazioni (fusone) di lunghezza non superiore alle orecchie (fa stato il palco più corto) dal 30 agosto al 19 settembre, inoltre sabato 26 e domenica 27 settembre.

Colui che cattura una femmina non allattante ha diritto a un secondo maschio con almeno 2 punte su uno dei palchi dal 30 agosto al 13 settembre.

3. CINGHIALE:

- Numero di capi illimitato dal 30 agosto al 19 settembre, inoltre sabato 26 e domenica 27 settembre.

Colui che cattura una femmina di peso superiore ai 55 kg (eviscerata) è tenuto a versare una tassa corrispondente al peso complessivo in chilogrammi del capo moltiplicato per fr. 2.- a favore del Fondo di intervento.

4. MARMOTTA:

- 2 marmotte dal 1° al 2 settembre.

b) Caccia bassa:

1. LEPRE (comune e variabile):

2 capi per cacciatore, dei quali al massimo:

- 1 lepre comune, cacciabile nei giorni 16, 17 o 18, 24 o 25 ottobre e 31 ottobre o 1 novembre;
- 2 lepri variabili, cacciabili nei giorni 16, 17 o 18, 24 o 25 ottobre e 31 ottobre o 1 novembre, 7 o 8, 14 o 15, 21 o 22, 28 o 29 novembre e 30 novembre.

2. FAGIANO DI MONTE MASCHIO:

- 3 fagiani di monte maschi, cacciabili nei giorni 16, 18 e 25 ottobre, 1, 8, 15, 21, 22, 29 e 30 novembre.

3. PERNICE BIANCA:

- 2 pernici bianche, cacciabili nei giorni 16, 18 e 25 ottobre, 1, 8, 15, 21, 22, 29 e 30 novembre.

²Il cacciatore che intende cacciare la lepre comune o la lepre variabile deve crociare nel foglio di controllo, prima della partenza per la battuta venatoria, il giorno di caccia (sabato o domenica).

Caso contrario chi non intende cacciare le lepri deve crociare la casella denominata "altro".

³Per tutte le altre specie elencate all'art. 25 e non menzionate al capoverso 1, il numero di capi è illimitato, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 43. Per i periodi vale quanto previsto dall'art. 39.

Divieti speciali

Art. 43 Al cacciatore è vietata l'uccisione:

a) Caccia alta:

- del piccolo dell'anno di camoscio e di capriolo;
- delle femmine allattanti di camoscio e di capriolo;
- dei cervi marcati con collare o con marchi auricolari;

b) Caccia bassa:

- di più di un capo di lepre comune o di lepre variabile al giorno;
- della lepre comune e variabile in caso di cattura di un fagiano di monte, di una pernice bianca, di una beccaccia o di un fagiano di piano e viceversa;
- della femmina di fagiano di monte;
- di più di un capo di fagiano di monte maschio al giorno;
- del fagiano di monte in pianta;
- di più di un capo di pernice bianca al giorno.

Zone aperte alla caccia

Art. 44 Zone di caccia:

a) caccia alta:

1. CAMOSCIO:

- A) Nei distretti di Leventina, Blenio (esclusa la zona del piano), Riviera (esclusa la zona del piano), Bellinzona (esclusa la zona del piano), Locarno e Vallemaggia.

- B) Nel distretto di Lugano dal 30 agosto al 4 settembre escluso il territorio situato a sud del ponte-diga di Melide.

2. CERVO:

- A) Nel distretto di Leventina, ad eccezione della caccia al maschio con corona su ambedue le stanghe, ossia con tre o più punte sopra il mediano di ambedue le aste protetto dal 30 agosto al 4 settembre.
- B) Nel distretto di Blenio (nella zona del piano, ad eccezione della bandita di caccia N. 64 Legiuna, all'interno dei seguenti confini: dal ponte di Loderio, segue la strada cantonale passando per Semione fino al ponte di Motto, qui segue il fiume Brenno fino al ponte di Dongio per riprendere la strada cantonale passando per Comprovasco, Castro fino in zona Traversa, qui prende la strada che conduce al fiume Brenno, attraversando il ponte delle Frasche segue la strada sulla destra che conduce in zona Piano, quindi alla strada cantonale (pto 658). Da qui segue la cantonale fino al ponte di Acquarossa, prosegue per la strada del Satro fino al ponte di Dongio, riprende la cantonale passando per Malvaglia fino al ponte di Loderio (punto di partenza), la caccia è permessa dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.30 limitatamente ai maschi con palchi senza diramazioni (fusoni) di lunghezza non superiore alle orecchie, alle femmine e ai cerbiatti il lunedì, martedì, giovedì e venerdì).
- C) Nel distretto di Riviera (nella zona del piano la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un'altezza minima di 2 metri dal suolo limitatamente ai maschi con palchi senza diramazioni (fusoni) di lunghezza non superiore alle orecchie, alle femmine e ai cerbiatti il lunedì, martedì, giovedì e venerdì).
- D) Nel distretto di Bellinzona (nella zona del piano, ad eccezione della bandita di caccia N.48 Piano di Magadino, la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un'altezza minima di 2 metri dal suolo limitatamente ai maschi con palchi senza diramazioni (fusoni) di lunghezza non superiore alle orecchie, alle femmine e ai cerbiatti il lunedì, martedì, giovedì e venerdì).
- E) Nel distretto di Locarno.
- F) Nel distretto di Lugano.
- G) Nel distretto di Mendrisio.
- H) Nel distretto di Vallemaggia.

3. CAPRIOLO:

- A) Nei distretti di Leventina, Blenio, Riviera, Bellinzona, Locarno e Vallemaggia.
Nella zona del piano aperta alla caccia al cervo dei distretti di Blenio, Riviera e Bellinzona, la caccia è permessa il lunedì, martedì, giovedì e venerdì.
Inoltre nella zona del piano del distretto di Blenio la caccia è permessa solo dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.30, mentre nella zona del piano dei distretti di Riviera e Bellinzona la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un'altezza minima di 2 metri dal suolo.

- B) Nel distretto di Lugano, ad eccezione del comune di Brusino Arsizio.
- C) Nel distretto di Mendrisio, limitatamente sul territorio a sinistra (direzione nord-sud) dell'autostrada.

4. CINGHIALE:

- A) Su tutto il territorio cantonale.
Nella zona del piano aperta alla caccia al cervo dei distretti di Blenio, Riviera e Bellinzona, la caccia è permessa il lunedì, martedì, giovedì e venerdì.
Inoltre nella zona del piano del distretto di Blenio la caccia è permessa solo dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.30, mentre nella zona del piano dei distretti di Riviera e Bellinzona la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un'altezza minima di 2 metri dal suolo.
- B) Nella bandita N. 1 Gole della Breggia.

5. MARMOTTA:

Su tutto il territorio cantonale ad eccezione dei distretti di Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio.

b) caccia bassa:

- su tutto il territorio cantonale il martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica;
- la caccia con o senza imbarcazioni sui laghi Verbano e Ceresio è vietata.

c) caccia acquatica:

- sui laghi Verbano e Ceresio a una distanza minima di 100 m dalla riva e dai canneti. Vietati gli spari in direzione della terraferma.

Armi e munizioni Art. 45 Per le seguenti categorie di caccia può essere utilizzato unicamente il tipo di arma corrispondente sotto indicato:

a) Armi utilizzabili
(LCC art. 18, cpv. 2)

- a) caccia alta:
fucile a palla giusta l'art. 18, cpv. 1, lett. a) LCC;
- b) caccia bassa e acquatica:
fucile a pallini, giusta l'art. 18, cpv. 1, lett. b) LCC.

b) Idoneità

Art. 46 ¹Le armi usate per la caccia devono funzionare in modo ineccepibile ed essere dotate di un sistema di sicurezza funzionante.
²Il bloccaggio del magazzino delle armi a ripetizione e semiautomatiche non deve essere amovibile se non smontando l'arma.

c) Detenzione

Art. 47 ¹Le armi e le munizioni vanno tenute al proprio domicilio.
²Durante il periodo di caccia il cacciatore le può tenere con sé nei luoghi dove egli soggiorna o pernotta. Non è tuttavia autorizzato il deposito incustodito, in particolare in abitazioni secondarie, cascine o stalle non raggiungibili con le strade consentite elencate all'art. 50.

d) Impiego

Art. 48 E' vietato portare con sé nell'esercizio della caccia più di un'arma.

Mezzi e metodi ausiliari proibiti

Art. 49 Durante l'esercizio della caccia oltre ai mezzi e metodi ausiliari proibiti dalla legge è vietato, senza una specifica autorizzazione rilasciata dall'Ufficio della caccia e della pesca:

- a) cacciare in gruppi composti da più di 4 cacciatori;
- b) la partecipazione attiva alla caccia da parte di persone prive di patente. Nel caso di contravvenzione il cacciatore e gli accompagnatori si rendono colpevoli;
- c) organizzare battute rumorose;
- d) sezionare la selvaggina uccisa; nonché asportare, sezionare o manomettere i genitali e le mammelle (ad eccezione dei genitali del cinghiale); nonché manomettere le corna degli ungulati;
- e) portare con sé munizioni proibite, richiami per l'adescamento di selvaggina e apparecchi per l'intensificazione della luce residua;
- f) far uso di più di 3 cani per cacciatore;
- g) far uso di radiotrasmittenti o apparecchi Natel a scopo venatorio;
- h) la presenza di più di 2 persone su ogni singola imbarcazione nell'esercizio della caccia acquatica;
- i) l'impiego sui cani di dispositivi a scarica elettrica o che emettono segnali acustici o agiscono con sostanze chimiche.
- l) l'impiego sui cani da ferma di dispositivi di localizzazione GPS al di sopra dei 1'200 m di quota durante i giorni aperti alla caccia al fagiano di monte e alla pernice bianca.

Veicoli a motore, ciclomotori

a) Trasporto di cacciatori, armi e munizioni
(LCC art. 20)

Art. 50 L'uso di veicoli a motore e di ciclomotori per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni è consentito esclusivamente sulle seguenti strade, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 54:

- a) strade nazionali e cantonali, escluse la vecchia Tremola, dal Motto Bartola al confine con il Canton Uri;
- b)
 - 1 Malvaglia/Diga del bacino di accumulazione;
 - 2 Malvaglia/Valle Pontirone, località Stampa;
 - 3 Rodaglio/Legri;
 - 4 Chironico/Barolgiasco;
 - 5 Lavorgo/Anzonico (strada delle Vigne);
 - 6 Monte Piottino/Freggio/Osco;
 - 7 Osco/Vigera/Tarnolgio/Cari;
 - 8 Personico/Diga Val d'Ambra;
 - 9 Strada agricola N. 102 Gudo/Cadenazzo;
 - 10 Cugnasco/Medoscio/Mti Ditto/Mti Motti;
 - 11 Brione/Val Resa (località Resa);
 - 12 Locarno/Monte Brè/S. Bernardo;
 - 13 Monte Brè/Miranda;
 - 14 Palagnedra-Bordei;
 - 15 Brissago: fino agli abitati delle frazioni di Porta, Incella, Piodina;
 - 16 Vergeletto/Zardin;
 - 17 Lavertezzo/Sambugaro/Verzöö;
 - 18 Caveragno/Valle Bavona/S. Carlo (stazione di partenza della funivia per Robiei);
 - 19 Piano di Peccia: fino all'entrata della galleria della Froda;
 - 20 Fusio: fino alla diga del Sambuco (barriera piazzale caseggiato OFIMA);

- 21 Fontanelle/Borla/Canedo;
 - 22 Tesserete/Gola di Lago, fino al posteggio pubblico situato all'entrata sud dell'abitato di Lelgio (piazzale ex-cava);
 - 23 Villa Luganese/Monti di Creda;
 - 24 Cadro/grotto Alpe Vallà;
 - 25 Lugano – Bré paese;
 - 26 Novaggio – Alpe Paz;
 - 27 Mendrisio/Monte Generoso (Bellavista);
- c) nelle zone del piano l'utilizzo dei veicoli a motore e dei ciclomotori è consentito fino a un massimo di 50 m dalle strade cantonali;
- d) su tutte le strade normalmente aperte alla circolazione stradale dal 12 al 19 settembre e nei giorni 27 e 28 settembre al di fuori dei seguenti orari: dalle ore 6.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30.

b) Posteggio

Art. 51 ¹Il posteggio dei veicoli è consentito in qualsiasi punto delle strade indicate, purché non invada il campo viabile, e a una distanza massima di 50 m. dal ciglio stradale a eccezione dei tratti All'Acqua-Nufenen, Airolo-Passo S. Gottardo-confine con il Canton Uri, Campra-Lucomagno dove il parcheggio è permesso unicamente a:

- All'Acqua, Alpe di Cruina e Nufenen;
- Airolo, Dross (Motto Bartola), Panorama, Ospizio S. Gottardo;
- Campra, Pian Segno e Lucomagno.

²I posteggi sono segnalati da appositi cartelli.

Disturbi (LCC art. 24)

Art. 52 ¹L'impiego di mezzi meccanici di locomozione (motociclette, ciclomotori, motoslitte, ecc.) al di fuori delle strade carrozzabili è regolamentato nella legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e nel relativo regolamento sulle slitte a motore, sui veicoli per la preparazione delle piste e sulla circolazione fuori strada.

²Durante tutto l'anno è vietato, senza specifica autorizzazione rilasciata dall'Ufficio della caccia e della pesca:

- a) usare i mezzi d'illuminazione artificiali fissi o mobili per l'osservazione della selvaggina;
- b) posare lecche saline;
- c) adescare la selvaggina con richiami o foraggiamenti;
- d) foraggiare la selvaggina;
- e) usare narcotici o sostanze simili.

Divieti vari

Art. 53 E' vietato:

- a) esercitare la caccia (cacciatore, preda e traiettoria proiettile) entro un raggio di 50 m dai fabbricati abitati, dai campeggi, dall'area dei percorsi vita e dai sentieri didattici. Prima di sparare il cacciatore deve accertarsi che la selvaggina sia cacciabile e sia escluso qualsiasi pericolo per le persone e la proprietà di terzi;

- b) appostarsi e cacciare a meno di 50 m dalle autostrade, dalle ferrovie, dalle strade cantonali Campra-Lucomagno, Airolo-Nufenen, Airolo-Passo S. Gottardo-confine Canton Uri, nonché esplodere colpi la cui traiettoria sorvola le suddette strade cantonali. Per le restanti strade cantonali la distanza minima è pure di 50 m;
- c) sparare da veicoli a trazione fermi o in moto come pure portare armi cariche sugli stessi;
- d) effettuare tiri a distanze superiori ai 300 metri;
- e) l'uso delle funivie a eccezione della Verdasio-Rasa, delle teleferiche, delle funicolari e dell'elicottero per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni fatta eccezione di quanto previsto all'art. 54;
- f) usare apparecchi per l'intensificazione della luce residua per l'osservazione della selvaggina dal 26 agosto al 30 settembre e dal 10 novembre all'8 febbraio.

Recupero della cacciagione

Art. 54 ¹Per il recupero di caprioli, camosci, cervi e cinghiali è consentito l'uso di funivie, di teleferiche, di funicolari e di veicoli a motore anche sulle strade non elencate agli art. 50 e 51.

²Per i cervi e i cinghiali è pure concesso l'utilizzo dell'elicottero previa autorizzazione rilasciata da un guardacaccia o dall'Ufficio della caccia e della pesca.

³L'utilizzo dei mezzi meccanici soprammenzionati per il recupero sino alle strade permesse deve avvenire nell'arco della medesima giornata.

Capitolo IV

Polizia della caccia

Carnivori
(LCC art. 28)

Art. 55 ¹L'uso del fucile e delle trappole a trabocchetto per la cattura degli animali carnivori necessita dell'autorizzazione dell'Ufficio della caccia e della pesca che ne fissa condizioni e modalità.

²La domanda va inoltrata allo stesso, tramite modulo ufficiale.

³L'autorizzazione può essere concessa solo a chi ha ottenuto una patente di caccia nell'anno corrente e non si è reso colpevole di un reato grave o di ripetute infrazioni di caccia negli ultimi 5 anni.

Tassidermia
a) Autorizzazione
(LCC art. 29)

Art. 56 ¹L'autorizzazione per la tassidermia, rilasciata dall'Ufficio della caccia e della pesca, deve contenere:

- a) le generalità del richiedente;
- b) l'ubicazione del laboratorio e delle celle di conservazione;
- c) il modo di marcatura conformemente alle direttive emanate dal Dipartimento.

**b) Registro e
marcaturo**

Art. 57 ¹E' fatto obbligo al tassidermista di tenere costantemente aggiornato il registro di controllo ufficiale rilasciato dal Dipartimento.

²L'Ufficio della caccia e della pesca può controllare la tenuta dei registri e l'esatta marcatura.

³A tal fine può procedere all'ispezione di locali e laboratori e al controllo di animali imbalsamati o da imbalsamare.

**c) Animali
protetti**

Art. 58 ¹Per l'imbalsamatura di animali protetti si rimanda a quanto previsto all'art. 5 dell'Ordinanza federale sulla caccia.

²L'Ufficio della caccia e della pesca è competente per autorizzare eccezioni nel commercio di animali imbalsamati vecchi e restaurati.

**Selvaggina
perita**
(LCC art. 30)

Art. 59 ¹In caso di ferimento o di uccisione di un capo di selvaggina fuori dall'ambito venatorio, come pure in caso di ritrovamento in qualsiasi periodo dell'anno di un capo di selvaggina morto, ferito o abbandonato dalla madre, l'animale dev'essere lasciato sul posto e la Polizia della caccia avvisata immediatamente.

²L'eventuale richiesta di attribuzione del capo di selvaggina va inoltrata all'Ufficio della caccia e della pesca.

Capitolo V

Danni causati dalla selvaggina

**Prevenzione
danni**

(LCC art. 34)

a) Autodifesa

Art. 60 ¹I proprietari, gli affittuari o gli usufruttuari di boschi, colture agricole o animali da reddito possono chiedere all'Ufficio della caccia e della pesca il permesso di autodifesa mediante cattura o abbattimento per danni provocati da:

- a) volpi,
- b) faine,
- c) tassi,
- d) piccioni domestici inselvatichiti,
- e) tortore dal collare,
- f) cornacchie grigie e nere,
- g) corvi imperiali,
- h) merli,
- i) stornelli,
- l) passeri mattugi e domestici.

- b) Capi viziosi** ²L'Ufficio della caccia e della pesca può ognora accordare l'autorizzazione per la cattura o l'eliminazione di capi viziosi, appartenenti a specie cacciabili o protette, che causano danni rilevanti. Fanno eccezione le specie protette elencate all'art. 10 OCP.
- c) Uso di trappole a trabocchetto nei pressi di stabili** ³L'Ufficio della caccia e della pesca può accordare l'autorizzazione per l'uso di trappole a trabocchetto, nelle immediate adiacenze di stabili, per la cattura di animali selvatici non protetti che arrecano danni rilevanti.
- d) Procedura** **Art. 61** ¹La richiesta per l'autodifesa, per la cattura o l'eliminazione di capi viziosi e per la posa di trappole a trabocchetto nei pressi di stabili va fatta all'Ufficio della caccia e della pesca, ritenuto che siano state adottate tutte le misure lecite e adeguate per allontanare la selvaggina, quali:
- a) recinzioni metalliche escluso l'impiego di fili spinati;
 - b) recinzioni con corrente elettrica;
 - c) protezione individuale di piante o arbusti;
 - d) prodotti repellenti compatibili con l'ambiente.
- ²Il permesso può essere concesso a chi:
- a) è abilitato alla caccia e ha ottenuto un'autorizzazione di caccia durante l'ultima stagione venatoria;
 - b) non si è reso colpevole di un reato grave o di ripetute infrazioni di caccia negli ultimi 5 anni.
- Sussidi per l'acquisto di materiale protettivo**
- a) Oggetto** (LCC art. 34)
- Art. 62** ¹Lo Stato può assegnare un sussidio massimo pari all'80% della spesa d'acquisto di materiale destinato all'esecuzione di opere necessarie alla protezione di colture e di animali di reddito.
- ²Hanno diritto al sussidio coloro che dichiarano un reddito agricolo o derivante dalla gestione del bosco.
- ³Il sussidio massimo per fondo o per un insieme di fondi confinanti è di fr. 30'000.-, ritenuto che per le recinzioni esso è al massimo di fr. 15.- al metro lineare (ml).
- ⁴Il sussidio viene deciso sulla base del preventivo di spesa riconosciuto e, previo ottenimento della licenza edilizia, è versato dopo la verifica dell'opera e dei giustificativi di spesa.
- ⁵L'opera deve essere eseguita entro 6 mesi dalla crescita in giudicato della licenza edilizia.
- ⁶L'inesecuzione completa o parziale comporta la decadenza o la riduzione del sussidio e il rifiuto di eventuali successive domande di risarcimento danni.

- b) Procedura** **Art. 63** ¹La domanda di sussidio deve essere presentata dal proprietario all'Ufficio della caccia e della pesca mediante modulo ufficiale prima dell'inizio dei lavori.
²L'Ufficio della caccia e della pesca è competente per i necessari accertamenti.
³I sussidi sino a fr. 10'000.- sono decisi dall'Ufficio della caccia e della pesca, quelli sino a fr. 20'000.- dalla Divisione.
⁴Contro le decisioni dell'Ufficio della caccia e della pesca e della Divisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni.
- Risarcimento danni**
- a) Colture forestali**
(LCC art. 35)
- Art. 64** ¹Per i danni causati alle colture silvicole da animali contro i quali non sono ammesse misure di autodifesa, hanno diritto al risarcimento coloro che dichiarano un reddito derivante dalla gestione del bosco.
²Lo Stato accorda un risarcimento fino a un massimo del 70% del danno; quest'ultimo è calcolato deducendo il 5% del reddito derivante dalla gestione del bosco, ritenuta una deduzione minima di fr. 1'000.-.
³Il risarcimento viene escluso dal cumulo con sussidi federali, cantonali e comunali.
⁴Il risarcimento è rifiutato se la notifica tardiva o la modifica della situazione di fatto hanno ostacolato un accertamento attendibile del danno.
- b) Colture agricole e animali da reddito**
- Art. 65** ¹Per i danni causati alle colture agricole o ad animali da reddito da parte di animali contro i quali non sono ammesse misure di autodifesa, hanno diritto al risarcimento coloro che dichiarano un reddito agricolo.
²Lo Stato accorda un risarcimento fino a un massimo dell'80% del danno; quest'ultimo è calcolato deducendo l'1% del reddito netto imponibile, ritenuta una deduzione minima di fr. 300.-.
³Per i danni comprovati di orso, lupo e lince il risarcimento è del 100%.
⁴Il risarcimento è rifiutato se la notifica tardiva o la modifica della situazione di fatto hanno ostacolato un accertamento attendibile del danno.
- c) Colture viticole**
- Art. 65a** ¹Per i danni causati ai vigneti da parte di animali contro i quali non sono ammesse misure di autodifesa, hanno diritto al risarcimento coloro che dichiarano un reddito agricolo derivante dalla produzione di uva e dalla sua valorizzazione.
²Il risarcimento corrisponde a fr. 10.- per ogni chilogrammo di uva mancante (secondo gli accertamenti peritali).
³Il risarcimento è rifiutato se la notifica tardiva o la modifica della situazione di fatto hanno ostacolato un accertamento attendibile del danno.

d) Procedura

Art. 66 ¹Le domande di risarcimento devono essere presentate dal proprietario o dal danneggiato all'Ufficio della caccia e della pesca. Il richiedente è tenuto a comprovare l'adempimento delle condizioni di risarcimento. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro i termini impartiti dall'Ufficio della caccia e della pesca, la domanda di risarcimento decade senza ulteriori formalità.

²L'Ufficio della caccia e della pesca è competente per i necessari accertamenti. Il richiedente riceve seduta stante copia dell'esito dell'accertamento eseguito con possibilità di formulare osservazioni all'Ufficio della caccia e della pesca nel termine di 5 giorni.

³I risarcimenti sino a fr. 10'000.- sono decisi dall'Ufficio della caccia e della pesca, quelli sino a fr. 50'000.- alla Divisione e quelli di importo superiore dal Consiglio di Stato.

⁴Contro le decisioni dell'Ufficio della caccia e della pesca e della Divisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni.

Capitolo VI

Norme penali

(LCC art. 41)

Art. 67 Le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento, come pure alle prescrizioni emanate dal Dipartimento e dall'Ufficio della caccia e della pesca per la sua esecuzione, sono perseguite giusta gli art. 41 e ss LCC.

Capitolo VII

Norme transitorie

Tassidermia

Art. 68 Ai tassidermisti è fatto obbligo di avere i registri aggiornati entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Capitolo VIII

Norme finali

Entrata in vigore Art. 69 ¹La presente modifica è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 15 agosto 2015.
²Essa modifica il regolamento di applicazione della legge cantonale sulla caccia dell'11 luglio 2006 e modifica dell'8 luglio 2014.

Bellinzona, 10 luglio 2015

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente::

Il Cancelliere:

N. Gobbi

G. Gianella

INFORMAZIONI PER I CACCIATORI

Esercizio corretto della caccia

Il cacciatore nell'esercizio della caccia si deve attenere ai principi venatori.

Prima di sparare, deve accertarsi che la selvaggina sia cacciabile, la distanza di tiro e la posizione dell'animale siano conformi alle regole venatorie e sia escluso qualsiasi pericolo per le persone e la proprietà di terzi. Va prestata particolare attenzione in caso d'esercizio della caccia nei piani o in presenza in zona di fabbricati abitati.

Ai cacciatori è vietato effettuare tiri a distanze superiori ai 300 metri.

Rammentiamo il divieto di cacciare in gruppi composti da più di 4 cacciatori, limitazione valevole pure per la caccia al cinghiale e al cervo.

Ricerca e recupero selvaggina ferita tramite cane da traccia

Persona di riferimento: signora Katja BELOTTI, Curio tel. **079 882 42 22**

Il cacciatore che si trova nella necessità e decide di usufruire della possibilità di ricercare tramite cane da traccia il capo di selvaggina da lui ferito, deve telefonare alla persona di riferimento (signora Belotti), la quale coordinerà l'intervento, mettendo in contatto il cacciatore con un recuperatore autorizzato in Ticino.

Comportamento del cacciatore dopo il tiro e la fuga del selvatico:

Importante per un buon esito della ricerca del capo ferito è il comportamento del cacciatore subito dopo la fuga del selvatico. In particolare:

- memorizzare il punto in cui è stato colpito il selvatico e la sua direzione di fuga;
- prestare attenzione ai rumori provocati dall'animale in fuga;
- mettere in sicura l'arma ricaricata;
- marcare il punto da dove è stato esploso il colpo;
- dopo alcuni minuti di attesa avvicinarsi con discrezione al punto in cui si trovava il selvatico al momento dello sparo;
- marcare sul terreno il punto in cui è stato colpito il selvatico e la sua direzione di fuga;
- nel caso vengano rinvenuti dei segni del colpo, vanno anch'essi marcati;
- camminare il meno possibile attorno al posto in cui si trovava l'animale al momento dello sparo;
- contattare prima un guardacaccia o l'Ufficio della caccia e della pesca per il rilascio della necessaria autorizzazione (art. 35 cpv. 1 RALCC) e poi la persona di riferimento (signora Belotti) per la ricerca tramite cane da traccia.

Dopo che il conduttore del cane da traccia è giunto sul posto ed è stato informato accuratamente dal tiratore, egli assume il comando delle operazioni ed organizza la ricerca. Tutti gli interessati devono seguire scrupolosamente le sue istruzioni.

Durante la ricerca i cacciatori coinvolti devono astenersi dall'esercitare la caccia ad altri capi di selvaggina!

Se il selvatico è stato ferito in serata, la ricerca tramite cane da traccia verrà eseguita la mattina seguente. La signora. Belotti va comunque avvisata la sera stessa.

Per ogni intervento verrà richiesto un contributo a favore del conduttore: fr. 50.- se il capo di selvaggina viene recuperato, rispettivamente fr. 30.- se la ricerca e il recupero non hanno dato esito positivo + i costi di trasferta (60 centesimi al chilometro).

Il cacciatore che possiede un cane da traccia ma non figura nella lista dei recuperatori ufficiali coordinati dalla signora Belotti, può ricercare unicamente i capi di selvaggina da lui stesso feriti. Ovviamente prima deve contattare un guardacaccia o l'Ufficio della caccia e della pesca per il rilascio della necessaria autorizzazione (art. 35 cpv. 1 RALCC).

Autodenuncia

Per l'autodenuncia valgono le disposizioni previste dall'art. 42 della LCC. Inoltre il trofeo dei capi autodenunciati viene sequestrato ad eccezione, in assenza di contestazioni, delle femmine di cervo e capriolo, dei cerbiatti, dei fusoni, dei caprioli con corna senza diramazioni e dei camosci di ambo i sessi con corna inferiori ai 18 cm.

I prezzi delle autodenunce sono i seguenti:

- **Camoscio:** maschio fr. 200.- / femmina fr. 100.- / anello fr. 100.-.
- **Capriolo:** maschio fr. 200.- / femmina fr. 150.- / piccolo dell'anno fr. 100.-.
- **Cervo:** maschio fr. 10.- al kg. / femmina fr. 5.- al kg. / cerbiatto fr. 200.-.

Camoscio

I capi di camoscio (maschi e femmine) di almeno 2,5 anni, di peso uguale o inferiore a 12 kg., verranno bonificati e non verranno calcolati nel contingente del cacciatore.

Cervo

Caccia al cervo nella regione del Monte San Giorgio

Rendiamo attenti tutti i cacciatori che al momento della stampa delle presenti informazioni non eravamo al corrente dell'entrata in vigore o meno dello stralcio dell'art. 22 cpv. 4 LCC. Se la raccolta firme (referendum) contro la modifica legislativa dovesse avere successo, la caccia al cervo nella regione del Monte San Giorgio rimarrà vietata come lo scorso anno perlomeno ancora per la stagione venatoria 2015.

Maschio con corona

Al cacciatore è vietata l'uccisione in tutto il distretto di Leventina, dal 30 agosto al 4 settembre, del cervo maschio con corona su ambedue le stanghe, ossia con tre o più punte di almeno 3 cm sopra il mediano di ambedue le aste.

Femmina allattante e piccolo

E' possibile uccidere la femmina allattante, dal 12 al 27 settembre, a condizione che prima sia stato abbattuto il suo cerbiatto nel corso della stessa azione di caccia.

Il cerbiatto e la femmina allattante devono poi essere portati assieme al posto di controllo entro 24 ore dall'abbattimento del piccolo.

Femmina NON allattante

La femmina non allattante di cervo rimane aperta durante tutta la stagione venatoria, tuttavia è chiaro, che con l'apertura del cerbiatto al 12 settembre, può risultare difficile sapere se una femmina sola è non allattante o se gli è stato ucciso il cerbiatto. Solo se un cacciatore è sicuro di riconoscere la femmina di 1.5 anni può sparare tranquillamente ad

una femmina sola, altrimenti deve prendere in considerazione che dopo lo sparo la femmina da lui uccisa possa risultare allattante (autodenuncia).

Cinghiale

- Ogni cacciatore deve provvedere a sue spese al controllo **obbligatorio** della trichinella (art. 32 cpv. 1 RALCC).
- **Tutti i cinghiali uccisi durante i mesi di agosto e settembre, ad eccezione di quelli catturati nei distretti di Lugano e Mendrisio, devono essere sottoposti al controllo obbligatorio per il Cesio e questo avviene solo al posto di controllo di Gudo.**
- In presenza di un gruppo di cinghiali si invita il cacciatore a prendere di mira **prioritariamente i capi più giovani.**
- Colui che cattura una femmina di peso superiore ai 55 kg (eviscerata) è tenuto a versare una tassa corrispondente al peso complessivo in chilogrammi del capo moltiplicato per CHF. 2.- a favore del Fondo di intervento.
- In particolare per la caccia al cinghiale si consiglia l'uso di vestiti ad alta visibilità (es. gilet o copricapo arancione).

Caccia nei piani

Blenio

Nella zona del piano la caccia è permessa dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.30.

Riviera e Bellinzonese

Nella zona del piano la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un'altezza minima di 2 metri dal suolo. È pertanto vietata la caccia in movimento!

Posti di controllo

Si invitano i cacciatori a leggere gli orari dei posti di controllo indicati sul retro dell'autorizzazione annuale di caccia alta e di caccia invernale al cinghiale.

La presentazione di capi da autodenunciare al posto di controllo è talvolta fonte di malumori. Il cacciatore, arrivato al posto di controllo, può comunicare subito al guardacaccia che la sua è un'autodenuncia, in modo da evitare controlli superflui, ad esempio nel caso di femmine allattanti.

I capi abbattuti devono essere presentati al posto di controllo completamente eviscerati.

Termine di consegna dei capi

Tutti i capi devono obbligatoriamente (art. 29 lett. b) RALCC) essere portati al controllo entro 24 ore dall'abbattimento

Le 24 ore per presentare i capi abbattuti al posto di controllo non vengono calcolate esattamente dall'orario di abbattimento ma il capo deve essere controllato entro il giorno seguente (per es. un camoscio ucciso il lunedì mattina alle 07.00 deve essere presentato al più tardi entro martedì sera).

Presentazione ai Posti di controllo della selvaggina da parte di terzi (NUOVO)

La presentazione dei capi di selvaggina ai Posti di controllo può essere eseguita da parte di terzi, in modo da permettere nel frattempo al cacciatore di continuare ad esercitare la caccia. Come procedere:

All'autorizzazione annuale di caccia alta è stato aggiunto un duplicato del foglio di controllo (attenzione: iscrivere subito le generalità anche sul duplicato).

Tutti i cacciatori, al momento della cattura di un capo di selvaggina, devono immediatamente provvedere all'iscrizione nel foglio di controllo, nonché non appena possibile nel duplicato.

Se si intende far trasportare a valle o consegnare il capo di selvaggina ad un posto di controllo tramite una terza persona, in modo da potere continuare ad esercitare la caccia, bisogna staccare (tagliare) il duplicato, consegnandolo alla terza persona in modo che accompagni il/i capo/capi abbattuto/i che devono essere portati al controllo.

Rendiamo attenti che tutte le catture devono essere iscritte immediatamente sul foglio di controllo originale, nonché non appena possibile anche sul duplicato e che il foglio di controllo originale deve sempre accompagnare il cacciatore durante la caccia!

Mascella della cacciagione

Le mascelle di cervi e caprioli (pulite) possono essere consegnate, durante gli orari di apertura, anche ai posti di controllo.

CACCIA BASSA

Il cacciatore che intende cacciare la lepre comune o la lepre variabile, oltre al giorno di apertura (16 ottobre), ha la possibilità di scelta se cacciare queste specie al sabato o alla domenica.

Egli deve crociare nell'apposita casella (L = Lepre) nel foglio di controllo, prima della partenza per la battuta venatoria, il giorno di caccia scelto (sabato o domenica).

Caso contrario, tutti i cacciatori che non intendono cacciare le lepri, devono crociare la casella denominata "altro" (A = Altro).

La mancata iscrizione del giorno di caccia (sabato o domenica) ai lagomorfi o della casella "altro" è considerata una grave infrazione e comporta il ritiro immediato della patente!

Studio sulla Beccaccia

L'Ufficio federale dell'ambiente promuove un progetto nazionale sulla beccaccia per determinare l'influenza di diversi fattori (perdita di habitat, disturbi, predazione, caccia) sulla popolazione nidificante in Svizzera.

Per valutare l'effetto della caccia si è deciso di continuare e potenziare la raccolta dati già iniziata nel 2008 e che ha permesso di evidenziare come il 96% delle beccacce abbattute e analizzate proviene dal nord-est Europa. Il numero di campioni raccolti nel passato era comunque ridotto e si vuole promuovere una maggiore raccolta di dati e quindi si sollecita la collaborazione dei cacciatori per ottenere un maggior numero di piume di capi uccisi sul territorio svizzero.

Il materiale per la raccolta è a disposizione e può essere richiesto presso il responsabile per il Cantone Ticino: sig. Orlando Rosa, via Belvedere 14, 6964 Davesco-Soragno, 091 942 10 74, cell. 079 711 70 74, email: or.rosa@icloud.com . Si ringrazia per la collaborazione.

Caccia acquatica

Nell'esercizio della caccia acquatica è vietato portare con sé e utilizzare pallini di piombo.

RITIRO IMMEDIATO DELLA PATENTE (art. 32 LCC)

“Gli agenti della polizia della caccia, nell'esercizio delle loro funzioni, procedono al ritiro immediato della patente a chi, colto in flagranza o in quasi flagranza, abbia commesso o tentato di commettere, quale autore, istigatore o complice, un reato previsto all'art. 20 LCP o una violazione particolarmente grave della legislazione cantonale.

Gli agenti della polizia della caccia trasmettono entro 24 ore la patente ritirata e un verbale dei fatti all'Ufficio della caccia e della pesca, il quale decide sollecitamente sul ritiro.”

Sono violazioni particolarmente gravi quelle che nel merito comportano verosimilmente la privazione del diritto di cacciare per almeno un anno. Di conseguenza, per reati particolarmente gravi che possono comportare il ritiro immediato della patente si intende in particolare:

- esercizio venatorio in giorni vietati alla caccia;
- esercizio venatorio in bandite o in zone di divieto;
- esercizio venatorio nottetempo o fuori orario;
- uso di armi vietate;
- mancata iscrizione di uno o più capi di selvaggina, o del giorno di caccia (sabato o domenica / altro) ai lagomorfi, sul proprio Foglio di controllo;
- falsificazione del Foglio di controllo o iscrizione di dati inveritieri;
- opposizione a un atto di un organo della polizia della caccia.

La presente lista di reati che possono comportare il ritiro immediato della patente non è comunque da considerarsi esaustiva.

La gravità dell'infrazione verrà inoltre valutata a dipendenza delle circostanze concrete (intenzionalità, recidiva, impiego di mezzi ausiliari proibiti, negligenza, ecc.).

In caso di conferma del ritiro della patente da parte dell'Ufficio della caccia e della pesca, il cacciatore non potrà esercitare alcun tipo di caccia perlomeno sino al momento dell'emanazione della sentenza (decreto d'accusa).

Nel caso quest'ultima preveda la privazione del diritto di caccia per uno o più anni da espiare, il periodo di privazione inizierà a contare dalla data del ritiro della patente.